



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 28

Approvata dal Consiglio Comunale in data 13 maggio 2013

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2013 01656/064) 'INDIRIZZI SULLA VENDITA DELLE QUOTE DI AZIENDE A PARTECIPAZIONE PUBBLICA A RILEVANZA ECONOMICA'.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- l'attività di dismissione di quote di società pubbliche da parte della Città di Torino è iniziata nell'anno 2012 con la vendita di quote di Trm, Amiat, Sagat e la interruzione, già deliberata dal Consiglio Comunale, della vendita di quote di Gtt;
- le esigenze di risanamento economico del bilancio della Città sono ancora attuali ed evidenti e fanno parte della strategia dell'Amministrazione;

CONSIDERATO CHE

- la Corte Costituzionale con sentenza n. 199/2012 ha di fatto semplificato la normativa relativa ai servizi pubblici locali di rilevanza economica (Legge 148/2011);
- ne discende che si applica la normativa nazionale non toccata dalla sentenza n. 199 in ossequio ai principi generali dell'ordinamento europeo, nonché di quelli affermati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella nazionale;
- rimangono pertanto i tre modelli di organizzazione dei servizi pubblici per la scelta del soggetto gestore ed affidatario: ricorso al mercato, partenariato pubblico-privato, affidamento in house;
- il ricorso al mercato prevede il modello ad evidenza pubblica ossia della scelta del soggetto affidatario previa gara rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza;
- nella disciplina in vigore relativa ai servizi pubblici locali a rilevanza economica esistono incentivi alle gare che prevedono che costituisca elemento di valutazione dell'offerta la cosiddetta clausola sociale ovvero la tutela dell'occupazione; inoltre il fatto di bandire una gara da parte dei Comuni è considerato elemento di virtuosità degli stessi;
- la Legge 221/2012 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" mette in evidenza che l'affidamento del servizio debba indicare le ragioni e la sussistenza dei principi stabiliti

dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e la definizione degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale indicando le compensazioni economiche se fossero previste ovvero si istituzionalizza l'obbligo di motivare e pubblicizzare il ricorso all'affidamento diretto od all'affidamento tramite gara;

- il ruolo degli enti locali rimane centrale nell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, compreso il trasporto pubblico, dato che rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni;
- la scelta delle modalità di affidamento e di gestione viene rimessa agli enti affidanti nel rispetto dei principi di concorrenza, libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dell'obbligo di motivazione, dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Questi principi sono stabiliti per favorire la scelta più vantaggiosa per l'amministrazione, ma anche quella più idonea a soddisfare gli interessi degli appartenenti alla comunità di riferimento in quanto utenti dei servizi;

CONSTATATO CHE

- in un momento di spending review il ricorso alla vendita, attraverso gara, consente di usufruire degli incentivi, anche economici, ed esso è un elemento di assoluta centralità e rilevanza;
- l'interesse al corretto funzionamento del mercato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica viene tutelato come interesse giuridicamente rilevante in quanto ha ad oggetto il concetto della concorrenza come elemento benefico;

VALUTATO CHE

- le esigenze di efficienza, economicità ed efficacia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica siano criteri fondamentali;
- la tutela della concorrenza nell'interesse degli utenti, anche attraverso migliori e più economiche tariffe sia un cardine della buona amministrazione;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta a:

- superare il criterio del 51% in Iren, ovvero diminuendo al di sotto di tale soglia il peso del soggetto pubblico all'interno della stessa;
- continuare, tenuto conto delle esigenze di Bilancio, nel processo di dismissione delle quote di società a partecipazione pubblica di rilevanza economica anche fino al 100% rispettando l'esito referendario e valutando di volta in volta la scelta migliore per la valorizzazione

- massima delle quote a favore della Città;
- tutelare l'occupazione inserendo la clausola sociale prevista dalla Legge 148/2011 che prevede che in sede di affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica si adottino strumenti di tutela dell'occupazione.
-